



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dr. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Alberto Monti | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 07 ottobre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Nel settembre 2009 il ricorrente, in qualità di amministratore unico, ha emesso alcuni assegni a valere sul conto corrente della società che amministrava. Il pagamento dei titoli da parte della banca trattaria è risultato "difficoltoso". In particolare, uno degli assegni è stato restituito quale impagato perché "carente dei requisiti essenziali".

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine arrecatogli dal comportamento dell'intermediario.

Il 2 ottobre 2009 il ricorrente ha presentato reclamo all'intermediario convenuto, lamentando un grave danno all'immagine per il mancato pagamento di alcuni assegni emessi – in qualità di amministratore unico – a valere sul conto corrente acceso dalla società; conto sul quale egli aveva delega ad operare ("sul quale unico firmatario è sempre e solo stato il sottoscritto").

In particolare, il ricorrente, rilevando che sul conto corrente vi è sempre stata la provvista necessaria, ha evidenziato che uno degli assegni (€ 3.060,00) è stato restituito per "traenza irregolare", pur essendo stato firmato da lui in qualità di amministratore della società ("ad una richiesta di spiegazioni, il direttore ha risposto sostenendo che gli era stato riferito (...) che erano cambiati i vertici della [società]. Ciò è stato sufficiente al citato direttore per mandare insoluti degli assegni, quando se solo avesse avuto la prudenza e la perizia di richiedere alla C.C.I.A.A. una visura camerale della [società] si sarebbe accorto come tutt'ora unico amministratore della società summenzionata sia il sottoscritto").

L'interessato, quindi, ha chiesto alla banca di prendere gli opportuni provvedimenti, evidenziando che avrebbe provveduto comunque a chiedere il risarcimento dei danni patiti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il 10 novembre 2009 il ricorrente ha inviato un'ulteriore lettera alla banca nella quale ha lamentato che il proprio avvocato, beneficiario di altro assegno da lui emesso quale amministratore unico della società, gliene aveva comunicato la restituzione, quale impagato.

Ancora una volta, l'interessato ha evidenziato che sul conto corrente di riferimento vi erano fondi sufficienti. Il ricorrente ha chiesto, quindi, alla banca il risarcimento dei danni cagionati alla sua persona e alla società, il cui ammontare avrebbe provveduto a quantificare in un momento successivo.

Il 25 novembre 2009 la banca ha riscontrato negativamente il primo reclamo, evidenziando che la richiesta risarcitoria avanzata dal cliente risultava del tutto priva di fondamento.

In particolare, la banca ha evidenziato che l'unico assegno restituito quale impagato era quello di importo pari a € 3.060,00, per il quale erano state riscontrate – in stanza di compensazione – due irregolarità formali: mancanza del luogo di emissione (*“la sigla MI non corrisponde ad alcuna località”*); mancanza, sulla firma di traenza, del timbro della società traente.

La banca, infine, ha rilevato che il titolo non era stato protestato e non era stata fatta alcuna comunicazione alla Centrale di Allarme Interbancaria.

Il 27 novembre 2009 la banca ha riscontrato il secondo reclamo, precisando che l'assegno emesso dal ricorrente a favore del legale (€ 2.000,00) era stato regolarmente pagato il 21 ottobre 2009.

In premessa il ricorrente ha riassunto i fatti già illustrati nelle lettere di reclamo.

In particolare, l'interessato ha evidenziato che: a) in data 1° luglio 2008 la società – di cui era amministratore unico – aveva acceso un rapporto di conto corrente presso la convenuta sul quale egli aveva sempre operato; b) nel mese di settembre 2009 la banca non aveva pagato, nonostante la presenza di fondi sufficienti, alcuni assegni.

Il ricorrente - con evidenza del nr. identificativo - ha richiamato tre titoli non pagati: il primo, emesso il 16 settembre 2009, tornato impagato con la causale *“traenza irregolare”*; il secondo – per il quale non è stata specificata la data di emissione – tornato anch'esso impagato; il terzo, emesso il 18 settembre 2009, restituito una prima volta e, poi, successivamente pagato.

Il ricorrente ha lamentato che la banca ha rigettato la domanda risarcitoria da lui avanzata in base a motivazioni inconsistenti (*“superficiali”*). In particolare, il fatto che la banca non abbia levato il protesto non esclude il lamentato danno all'immagine: uno degli assegni, infatti, era stato emesso a favore di un avvocato, il quale, visto il mancato pagamento del titolo, gliene ne ha chiesto conto, provocandogli *“un forte imbarazzo e stato ansioso”*.

La mancata apposizione del timbro della società sopra la firma di traenza, inoltre, non poteva comunque giustificare il comportamento della banca, in quanto la stessa aveva sempre *“onorato”* titoli firmati dal ricorrente in nome e per conto della società sui quali non era presente il suddetto timbro (*“occorre sottolineare che il suindicato assegno è stato regolarmente firmato dal titolare del conto corrente e ciò come abitualmente operato per tutti i precedenti assegni emessi per la società e tratti [sulla banca]: tutti siglati [dal ricorrente] senza ulteriori timbri”*). Il ricorrente, quindi, ha rimarcato l'imprudenza e l'imperizia della banca trattaria.

Tutto ciò considerato, il ricorrente ha chiesto all'ABF di condannare la banca convenuta al risarcimento del danno subito – in qualità di danno all'immagine – nella misura di € 75.000,00 o altra diversa somma ritenuta congrua.

L'intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 28/06/2010.

La banca ha rilevato che dei tre assegni indicati dal ricorrente, soltanto uno (€ 3.060,00) è stato restituito quale impagato, in quanto gli altri due effetti – negoziati in procedura check



truncation – sono stati regolarmente pagati, dopo averne chiesto la materiale disponibilità per la verifica.

In particolare, la banca ha evidenziato che l'assegno stornato per *“traenza irregolare”* presentava due irregolarità formali: indicazione del luogo di emissione incompleto (*“ove era indicato genericamente ‘mi’”*) e mancanza del timbro della società. A causa di tali irregolarità il titolo – negoziato in stanza di compensazione – è stato stornato per incompletezza dei requisiti formali.

La banca ha ribadito che tale causale non ha determinato né la levata del protesto, né la segnalazione in CAI.

La banca ha specificato, poi, che anche sui due assegni negoziati in check truncation non era stato apposto il timbro della società, ma, essendo stato compilato in modo corretto il luogo di emissione, erano stati pagati al beneficiario (*“pur presentando ancora la mancanza del timbro societario risultavano corretti nell'indicazione del luogo di emissione pertanto la nostra dipendenza ha ritenuto di pagarli”*).

Ciò considerato, la banca, evidenziando la correttezza del proprio comportamento improntato *“alla migliore tutela del cliente”*, ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso.

Il ricorrente non ha indicato nel modulo di ricorso la categoria di appartenenza; pertanto, è stato invitato a specificarla. Con fax del 21 luglio 2010, il ricorrente ha dichiarato di ricorrere all'ABF come *“non consumatore”*.

Come richiesto, le controdeduzioni della Banca sono state trasmesse al ricorrente con e-mail.

DIRITTO

La questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda i requisiti formali dell'assegno e la relativa diligenza della banca nella negoziazione dei titoli menzionati.

A questo proposito va anzitutto rilevato che la banca resistente ha rilevato e documentato che dei tre assegni indicati dal ricorrente, soltanto uno (€ 3.060,00) è stato restituito quale impagato, in quanto gli altri due effetti – negoziati in procedura check truncation – sono stati regolarmente pagati, dopo averne chiesto la materiale disponibilità per la verifica.

Le censure mosse dal ricorrente devono, quindi, essere analizzate solo con riferimento a quest'ultimo assegno.

Ciò chiarito, deve esaminarsi il primo rilievo di irregolarità evidenziato dall'intermediario resistente, rilievo che riguarda il luogo di emissione dell'assegno, essendo stata scritta, nell'apposito spazio, la sola sigla *“MI”*.

Com'è noto, il Regio Decreto del 21 dicembre 1933 n. 1736 (cd. Legge Assegni), prevede che (art. 1, comma 1°) *“1. L'assegno bancario (chèque) contiene: (...) 5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso; (...)”* e che (art. 2, comma 1°) *“Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti commi”*.

A proposito di questo aspetto la giurisprudenza si mostra molto rigorosa, essendo espressione di un orientamento consolidato il pensiero secondo il quale *“tra i requisiti essenziali dell'assegno bancario è compresa l'indicazione del luogo di emissione (art. 1, n. 5, L. ass.) che assume rilevanza sotto un duplice profilo: innanzi tutto ad essa sono riferibili i termini di presentazione dell'assegno, i quali variano secondo che il titolo debba essere presentato nello stesso comune di emissione, ovvero in un comune diverso o in un altro Stato (art. 32, L. ass.); inoltre essa costituisce elemento essenziale di riferimento per l'individuazione del luogo in pagamento, nei casi in cui questo non sia espressamente indicato sul titolo (art. 2, comma 3, L. ass.). Da ciò consegue che, secondo l'insegnamento della più accreditata dottrina, l'assegno privo dell'indicazione del luogo di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

emissione è nullo per la mancanza di un requisito essenziale” (in tal senso, testualmente, Cass. civ. sez. III del 31 ottobre 2006 n. 23410).

E' pur vero che, nel caso di specie, il luogo di emissione non è stato completamente omesso, ma indicato semplicemente come “MI”, ma è altrettanto vero che siffatta indicazione non è così inidonea da non permettere un'esatta individuazione del luogo in cui l'assegno è stato emesso, posto che, con un minimo sforzo, si potrebbe “interpretare” tale sigla come equivalente a “Milano”.

Al di là della considerazione appena svolta, tuttavia, assume preminente e decisivo rilievo ai fini della presente decisione l'ulteriore profilo di irregolarità del titolo indicato dall'intermediario resistente – e relativo alla sottoscrizione del medesimo – la cui esistenza appare fuor di dubbio.

Anche a questo proposito, ancora una volta soccorre l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale, poiché la ratio dell'art. 11 della legge assegni è proprio *“quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive* (sul punto Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004), *così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale* (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e *ciò proprio al fine di stabilire il collegamento “funzionale” tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione”*.

Da ciò deriva, sempre secondo i giudici di legittimità, che *“la sottoscrizione (di emittenza o di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 r.d. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno nel caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale). [...] Incorre, quindi, in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti [...]”* (Cass. civ. sez. I del 9 giugno 2006 n. 13463).

Le considerazioni che precedono sono, dunque, tali da rendere evidente che la banca resistente si è attenuta alle prescrizioni normative in materia così come interpretate dalla giurisprudenza prevalente e che, pertanto, ha correttamente operato.

Le doglianze del ricorrente si presentano, dunque, prive di fondamento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO